

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - GIOVEDÌ, 4 APRILE 2002

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 14

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 5	[5.2.2]	
Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)		3
LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6	[1.3.0]	
Disciplina delle Comunità Montane		5

[BUR2002021]

[5.2.2]

**LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 5
Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)**

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Lombardia concorre all'istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di seguito denominata «Agenzia».

ART. 2
(Contenuto e modifica dell'accordo)

1. L'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate dalle disposizioni dell'accordo costitutivo di cui all'allegato «A» alla presente legge, quale parte integrante della stessa.

2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

ART. 3
(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle regioni firmatarie dell'accordo.

ART. 4
(Norme speciali)

1. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modifiche in materia di demanio lacuale e quelle relative alle competenze in materia di demanio in zona portuale, anche fluviale, nonché quelle di cui alla legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica) relative alle competenze dei consorzi di bonifica.

2. Restano ferme le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1997, n. 33 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle ll.rr. 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24) e le normative collegate in materia di navigazione interna. La Giunta regionale può avvalersi, tramite apposita convenzione, dell'Agenzia per lo svolgimento delle proprie competenze in materia di navigazione interna.

ART. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs. 112/1998, trasferendole annualmente all'Agenzia.

2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.

3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell'agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.

ART. 6
(Informazione al Consiglio regionale)

1. L'assessore componente il Comitato di indirizzo dell'A-

genzia, di cui all'articolo 7, comma 1 dell'accordo costitutivo, riferisce annualmente alla competente commissione del Consiglio regionale sugli obiettivi programmatici dell'Agenzia, nonché sui risultati della verifica della loro attuazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) dell'accordo medesimo.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/467 del 26 marzo 2002)

— • —

ALLEGATO A

**ACCORDO COSTITUTIVO
DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
(AIPO)**

ART. 1
(Oggetto e contenuto)

1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.

2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.

ART. 2
(Generalità)

1. L'agenzia è denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.

3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.

ART. 3
(Ambito territoriale dell'agenzia)

1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.

2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

ART. 4
(Funzioni)

1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:

- a) la programmazione operativa degli interventi;
- b) la progettazione e attuazione degli interventi;
- c) la polizia idraulica;
- d) la gestione del servizio di piena;
- e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
- f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.

2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.

ART. 5
(Avvalimento)

1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni at-

tribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.

ART. 6
(*Organi dell'agenzia*)

1. Sono organi dell'agenzia:
 - 1) il Comitato d'indirizzo;
 - 2) il Direttore;
 - 3) il Collegio dei revisori.

ART. 7
(*Comitato di indirizzo*)

1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.
2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:
 - a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;
 - b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;
 - c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
 - d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;
 - e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;
 - f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;
 - g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'art. 5.
3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.

ART. 8
(*Comitato tecnico*)

1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'art. 1.

ART. 9
(*Direttore*)

1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.
2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'art. 2119 del codice civile.
3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 11.
4. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.
5. Il Direttore predispose i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:
 - a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;
 - b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;
 - c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.
6. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.

ART. 10
(*Collegio dei revisori*)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.
3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.

ART. 11
(*Organizzazione e Personale*)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.
3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto regioni-enti locali.
4. È fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

ART. 12
(*Patrimonio*)

1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 7 del d.lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.
2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

ART. 13
(*Ordinamento contabile dell'Agenzia*)

1. L'ordinamento contabile dell'Agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'assessamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.
5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dal regolamento di contabilità.
6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.

ART. 14
(*Disposizioni transitorie*)

1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.
2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del d.p.c.m. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.

[BUR2002022]

LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2002 - N. 6
Disciplina delle Comunità Montane

[1.3.0]

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), disciplina le comunità montane, definendo in particolare:

- a) i criteri e le procedure di delimitazione delle zone omogenee;
- b) le modalità di approvazione degli statuti;
- c) i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di programmazione;
- d) i rapporti con altri enti.

2. La Regione, nel processo di attuazione del decentramento amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarietà, individua le comunità montane come destinatarie di funzioni il cui adeguato espletamento sia connesso alla dimensione territoriale delle medesime.

ART. 2

(Criteri di delimitazione delle zone omogenee)

1. I criteri di delimitazione delle zone omogenee sono i seguenti:

- a) inclusione del territorio di comuni contigui, di norma appartenenti alla medesima provincia:
 - 1) interamente montani;
 - 2) parzialmente montani, con popolazione residente in territorio montano superiore al 15% della popolazione complessiva;
- b) inclusione, laddove necessario per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, dei comuni limitrofi con popolazione non superiore a 2000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità;
- c) assetto territoriale tale da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.

2. I criteri di cui al comma 1 non si applicano, in fase di prima costituzione ai sensi dell'articolo 3, per i comuni che già fanno parte di comunità montane.

3. In caso di scissione di comunità montana preesistente in più comunità montane si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 del d.lgs. 267/2000.

ART. 3

(Procedura di concertazione e costituzione delle comunità montane)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, singolarmente o tramite le comunità montane, presentano alla Giunta regionale proposte di delimitazione delle zone omogenee; nei successivi novanta giorni, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, elabora una propria proposta da sottoporre alle commissioni provinciali così composte:

- a) presidente della Giunta regionale o assessore delegato che le presiedono;
- b) presidenti delle comunità montane interessate;
- c) presidenti delle province interessate;
- d) sindaci dei comuni interessati;
- e) presidente delegato del comitato per la montagna, di cui all'articolo 51 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione del territorio montano, in attuazione della legge 97/1994).

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) possono designare assessori, quali loro delegati.

3. Ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni non possono aver luogo prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai componenti delle medesime della proposta della Giunta regionale.

4. La fase di concertazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della proposta della Giunta regionale alle commissioni provinciali.

5. Conclusa la fase di concertazione, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee entro e non oltre i sessanta giorni successivi all'assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente.

6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale adotta i decreti di costituzione delle comunità montane, da pubblicarsi contestualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; con i medesimi decreti sono regolati, ove necessario, i rapporti successivi.

7. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifica della deliberazione concernente la delimitazione delle zone omogenee.

ART. 4

(Autonomia statutaria)

1. Lo statuto della comunità montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalità di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata.

2. Lo statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

ART. 5

(Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla comunità montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutil-

mente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

ART. 6 (Rapporti fra enti)

1. La comunità montana può stipulare convenzioni o costituire consorzi con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi.

2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla Giunta regionale.

3. I comuni esclusi dalle comunità montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché da leggi statali e regionali.

4. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

ART. 7 (Fonti di finanziamento)

1. Le risorse finanziarie delle comunità montane sono:

a) le risorse finanziarie del fondo regionale della montagna per gli interventi speciali, di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 10/1998;

b) le risorse finanziarie destinate alle comunità montane per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), nonché le risorse statali riferentesi alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);

c) le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 52-bis, lett. b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni.

2. Le risorse di cui al comma 1, lett. a) e b), sono assegnate secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), b), c) e d), della l.r. 10/1998.

3. Per quanto concerne le risorse finanziarie di cui al comma 1, lett. a), i progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione triennale, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle previsioni contenute nel bilancio regionale. La Regione per la realizzazione dei progetti finanzia le spese per le opere e gli interventi, oggetto di rendicontazione, per una quota minima del 90% dello stanziamento. A valere sulla rimanente quota, possono essere finanziate le spese di progettazione preliminare e definitiva di cui all'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, e le spese tecniche ed amministrative, che concorrono alla realizzazione ed attuazione dei progetti stessi.

4. L'adozione degli strumenti di programmazione o il loro adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali di cui al comma 1, lett. a) destinati alle comunità montane.

5. La disposizione di cui al comma 4 trova applicazione decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione dei decreti costitutivi delle comunità montane.

ART. 8 (Norme transitorie e finali)

1. Qualora, a seguito della procedura di cui all'articolo 3, una comunità montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunità montane) si scinda in più comunità montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la metà più uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori.

2. Gli organi rappresentativi provvisori di cui al comma 1 sono composti dal sindaco, da un consigliere espresso dalla maggioranza e da un consigliere espresso dalla minoranza di ciascuno dei comuni che fanno parte della comunità montana. Nel corso della prima seduta d'insediamento dei suddetti organi, convocata dal sindaco del comune con maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano di età, si procede all'elezione del presidente e degli altri componenti dell'organo esecutivo, in numero complessivamente non inferiore a tre e non superiore a cinque.

3. Qualora la delimitazione delle zone omogenee conseguente alla procedura di cui all'articolo 3 risulti invariata rispetto alla delimitazione territoriale stabilita dall'articolo 6 della l.r. 13/1993 o subisca variazioni di entità inferiore a quanto previsto dal comma 1, restano confermati gli organi già in carica, salvo procedere, ove necessario, al loro adeguamento secondo le modalità stabilite dagli statuti vigenti.

4. Gli organi rappresentativi di cui ai commi 1 e 3 approvano o adeguano gli statuti delle comunità montane entro il termine di sei mesi dalla prima seduta da convocarsi non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Decorso inutilmente il termine fissato per l'approvazione o l'adeguamento degli statuti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede alla nomina di un commissario ad acta, che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

6. Gli organi di cui al presente articolo rimangono comunque in carica fino al rinnovo della maggioranza dei consigli comunali dei comuni facenti parte della comunità montana.

ART. 9 (Norme abrogate)

1. La l.r. 13/1993 è abrogata a far data dalla pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 6.

ART. 10 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 7, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 4.10.5.4.3.240 «Programmazione di iniziative a favore dello sviluppo della montagna lombarda» ed all'UPB 4.9.4.1.3.151 «Promozione delle aggregazioni tra EE.LL. per la gestione associata di servizi di P.U. e dei servizi a rete tra Amministra-

zioni locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2002-2004.

2. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2002, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della stessa legge.

3. La l.r. 13/1993, abrogata all'articolo 9, continua ad applicarsi per l'esecuzione delle obbligazioni assunte in base alla legge regionale medesima.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 2 aprile 2002

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/470 del 26 marzo 2002)